



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ORGANIZZAZIONE ARTISTI CRISTIANI ODV

Il giorno 25 giugno 2023, alle ore 20:00 in via telematica, su piattaforma Microsoft Teams, si è svolta l'Assemblea Straordinaria dei Soci di questa associazione, convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato a seguito di relative segnalazioni ricevute dal RUNTS, in seguito alla migrazione nel relativo registro.

PRESENTI

Sono presenti all'assemblea i soci:

Michela Piccolo, Gianfranco Bruno, Francesco Crispino, Alessandra De Nicola, Daniele Cagnazzi.

APERTURA LAVORI

Il Presidente, vista la presenza di 5 soci su un totale di 7, ovvero almeno la metà più uno degli aventi diritto, dichiara regolarmente aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea per volere della medesima.

Viene eletto a segretario il sig. Gianfranco Bruno.

SVOLGIMENTO

Il Presidente relaziona sulle rettifiche rese necessarie per segnalazione da parte del RUNTS ed eseguite con la consulenza professionale del CSV Insubria.

Nello specifico risultano modificati gli articoli 6 e 17 sulla norma di associabilità dei minori e sulla cooptazione, ora adeguati alla normativa vigente.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte e lo statuto così rettificato viene approvato con voto unanime dei presenti ed allegato al presente verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del Verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 20 giorni.

CHIUSURA LAVORI

Alle ore 21:15, non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

Il Presidente

Frederico Michela

Il Segretario

Gianfranco Bruno

STATUTO

ORGANIZZAZIONE ARTISTI CRISTIANI ODV

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 25/06/2023

ART.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1 È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "Organizzazione Artisti Cristiani ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
- 1.2 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese e la sua durata è illimitata.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

ART. 2 – FINALITÀ

- 2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale si realizza nell'utilizzo delle arti e degli strumenti creativi, in ogni loro forma espressiva e strumentale, funzionali al recupero, alla valorizzazione, alla educazione dell'essere umano, della società e dell'ambiente, attraverso la comunicazione ed espressione di valori etici e spirituali cristiani universali.

ART. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 3.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - (e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - (k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



3.2 In particolare l'associazione si propone di eseguire attività come quelle di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- Formazione artistica e culturale dei propri associati e non alle varie forme di comunicazione creativa quali performing arts, arte teatrale, arte oratoria, tecno arte, design, eco-design, videocomunicazione, musica, fotografia, pittura, scultura, puppetry, animazione per bambini e ogni altra forma artistica di qualsivoglia genere.
- Allestimento di mostre.
- Arteterapia.
- Istruzione nelle scuole pubbliche, private o in diversa sede, alle varie forme d'arte come mezzo di comunicazione e educazione sociale e cristiana.
- Collaborazione con università ed accademie d'arte nazionali ed internazionali al fine di scambi culturali e attività conformi allo scopo sociale.
- Eventi e concorsi anche a premi inerenti lo scopo sociale.
- Organizzazione di eventi e spettacoli per bambini e ragazzi in luoghi pubblici e/o privati.
- Comico terapia e programmi artistico/ricreativi in strutture ospedaliere pubbliche e/o private.
- Programmi artistici in luoghi pubblici e/o privati al fine di sensibilizzare alla fede cristiana ed ai suoi valori.
- Organizzazione di eventi artistici e corsi in istituti per il recupero di individui in difficoltà fisica, mentale e sociale.
- Organizzazione di eventi, corsi e realizzazione di progetti orientati all'utilizzo di forme di agricoltura urbana e micro-agricoltura per sensibilizzare al rispetto dell'equilibrio etico tra uomo e ambiente.
- Organizzazione di corsi ed eventi di eco-design, atti a sensibilizzare al recupero e valorizzazione degli scarti di produzione industriale e non.
- Istituzione di sedi polifunzionali adibite a centro di formazione, area espositiva e/o centro di aggregazione per artisti e non.
- Produzione, distribuzione, pubblicazione e diffusione di opere (materiali editoriali, audiovisivi, multimediali, musicali, ecc.).
- Cura di edizioni e di stampe periodiche e/o occasionali.
- Realizzazione di canali divulgativi utili ai fini statuari (televisione, radiodiffusione, internet, webtv, ecc.).
- Istituzione di network di artisti attraverso qualsiasi tipologia di canale di comunicazione.
- Attività e/o programmi volti ad azioni di beneficenza.
- Banco Alimentare.
- Organizzazione di viaggi per scopi umanitari verso paesi in difficoltà, in collaborazione con altri enti del terzo settore.
- Organizzazione di viaggi in località di significato artistico e/o culturale.
- Attività commerciali e produttive accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
- Esecuzione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3.5 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

ART.4 – ATTIVITÀ DIVERSE

4.1 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.5 – RACCOLTA FONDI

- 5.1 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6 – AMMISSIONE

- 6.1 Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, impegnandosi per la loro realizzazione e mettendosi a disposizione commisuratamente alle oggettive possibilità.
- 6.2 L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
- 6.3 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 6.4 I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
- 6.5 L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve comunicare all'interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni entro sessanta (60) giorni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione utile.
- 6.6 Ciascun associato ha diritto di voto. Per coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che ne esercita la patria potestà, ovvero chi ne fa le veci.
- 6.7 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART.7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 7.2 Ciascun associato ha diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere con preavviso scritto di almeno 30 giorni.
- 7.3 Ciascun associato ha il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi per il conseguimento dello scopo istituzionale e compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività volontaria e gratuita salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dall'Organo di Amministrazione;
 - c) contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

ART.8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 8.1 La qualità di socio si perde in caso di:
- a) Decesso.
 - b) Recesso:
L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento

in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

c) Esclusione:

L'Organo di Amministrazione delibera l'esclusione, ovvero la perdita di qualifica di associato qualora questo contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, o si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

8.2 La delibera di esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

8.3 L'Assemblea ratifica l'esclusione durante la prima convocazione utile dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato nel caso questi avesse presentato ricorso nei termini previsti.

ART.9 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

9.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

9.3 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.10 – ORGANI SOCIALI

10.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;

10.2 Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART.11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

11.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

11.4 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un (1) associato.

11.5 Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione.

11.6 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

11.7 È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

ART.12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea può essere convocata in forma Ordinaria o Straordinaria.

12.2 L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- g) fissare l'ammontare del contributo associativo e il termine ultimo per il loro versamento;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.3 L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

ART.13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 13.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 13.2 L'Assemblea si riunisce, inoltre, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
- 13.3 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e ora della prima convocazione e seconda convocazione.

ART.14 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

- 14.1 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 14.2 L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 14.3 L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
- 14.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 14.5 In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 14.6 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 14.7 I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo), della relazione sull'attività svolta, e in quelle che riguardano le loro responsabilità.
- 14.8 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 14.9 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta, come ad esempio per l'elezione delle cariche sociali.
- 14.10 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

14.11 Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

ART.15 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1 L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 15.3 L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicepresidente.
- 15.4 La persona interdetta, inabilitata, fallita, o condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, non può essere nominata come membro dell'Organo di Amministrazione, e se nominata decade dal suo ufficio.
- 15.5 I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

ART.16 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 16.1 L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei propri membri nelle cariche da essi ricoperte;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k) eleggere il presidente e il vicepresidente o più vicepresidenti;
 - l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
 - o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART.17 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre (3) volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
- L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- Il venir meno della maggioranza dei suoi membri comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

- 17.2 L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione;
- 17.3 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due (2) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 17.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 17.5 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 17.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
- 17.7 Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione;

ART. 18 – IL PRESIDENTE

- 18.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione in carica e può essere rieletto;
- 18.2 Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
- 18.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- 18.4 Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 – IL SEGRETARIO (SE NOMINATO)

- 19.1 Il Segretario, se nominato, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 – IL TESORIERE

- 20.1 Il Tesoriere è una carica interna all'Organo di Amministrazione. È il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e la tenuta dei libri contabili nella durata del suo mandato. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.
- 20.2 Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 20.3 Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di Amministrazione.

ART. 21 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- 21.1 Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui



al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente alla controversia. Nel caso in cui le già menzionate procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ART.22 – LIBRI SOCIALI

- 22.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro dei Volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- 22.2 I libri suddetti sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
- 22.3 I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 22.4 Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato per la specifica adunanza.
- 22.5 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di quindici (15) giorni.

ART.23 – RISORSE ECONOMICHE

- 23.1 Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
- a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata (salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del presente statuto);
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

ART.24 – SCRITTURE CONTABILI

- 24.1 L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART.25 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 25.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 25.2 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 25.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
- 25.4 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

- 25.5 Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 25.6 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione, nella figura del Tesoriere, e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ART. 26 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 26.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 26.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

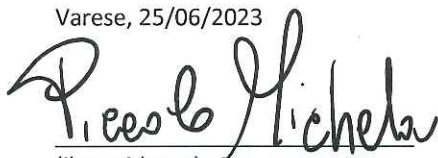
ART. 27 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 27.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

- 28.1 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

Varese, 25/06/2023


(il presidente)


(il segretario)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
registrato il 05/07/2023
al N° 944 Serie 3



per Delega del Direttore
LA FUNZIONARIA
Varese
